



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 74 DEL 11/06/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SU
PIAZZA DEL GRANATIERE.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che la piazza del Granatiere è strada a doppio senso di circolazione a carreggiata singola, classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, la quale raccorda in continuità con la via Cristoforo Colombo SP46, ricomprese entrambe nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e con l'ordinanza dirigenziale n. 152 del 27/09/2024;
- che sulle citate vie, vige il limite massimo di velocità generico, fissato in 50 km/h, disciplinato sulle strade urbane;
- che sul margine sud dell'intersezione fra le vie Cristoforo Colombo, Asmara e piazza Del Granatiere insiste una rampa arginale per l'alaggio e varo di imbarcazioni e natanti, in adiacenza ad una area di servizio;

Visto

- l'ordinanza dirigenziale del comune di Jesolo n. 154 del 30/09/2024 con la quale è stata disciplinata la viabilità e la sosta sull'area scoperta di pertinenza dell'edificio "Ex Caserma Guardia di Finanza G. De Simone" di via Asmara 1;
- l'ordinanza dirigenziale del Comune di Jesolo n. 185 del 23/11/2024 con la quale con decisione motivata veniva inibito l'accesso carrabile alla rampa di alaggio e varo di imbarcazioni e natanti esistente sul margine sud di via Cristoforo Colombo, all'intersezione con le vie Asmara e piazza Del Granatiere;
- la proposta di modifica del citato provvedimento pervenuta da Società Cooperativa Fra I Lavoratori Della Piccola Pesca di Cortellazzo A R.L. con sede a Jesolo in Piazza del Granatiere 33 CF 84001340273 PIVA 01782510273 – nr. Iscrizione all'albo delle società cooperative a mutualità prevalente A126526, acquisita al protocollo n. 23400 del 01/04/2025;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21 e 42 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (codice della strada) e art. n. 179 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada);

O R D I N A

1. Che dalla inibizione alla fruizione della rampa di alaggio e varo di imbarcazioni e natanti esistente sul margine sud di via Cristoforo Colombo all'intersezione con le vie Asmara e piazza Del Granatiere istituita con l'ordinanza citata n. 185 del 23/11/2024, vengano esentati i veicoli a servizio della manutenzione delle imbarcazioni di imbarcazioni da pesca dei soci della cooperativa individuata in premessa.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.